

PROGETTO MERCATINO DELLA ROBA VÉGIA

1. Premessa

- 1.1. La presentazione del presente progetto è finalizzato alla formale individuazione, disciplina e approvazione, ai sensi del Capo V “Norme transitorie e finali”- art. 2 - dell’ all. A alla D.G.R. 11 maggio 2018 n. 12-6830 del mercatino in oggetto. Trattasi infatti di mercatino esistente che ha svolgimento nel Comune di Borgomanero dal 27/05/2012.

2. Luogo di svolgimento

- 2.1. Il mercato denominato “Mercatino della Roba Végia” (nel prosieguo anche solo: “mercatino”) si svolge su area di proprietà comunale denominata “Foro Boario”, ubicata in viale Libertà 40/42.

3. Date di svolgimento

- 3.1. Normalmente il “Mercatino della Roba Végia” ha svolgimento ogni ultima domenica del mese.
- 3.2. Il proponente, al fine di poter pubblicizzare per tempo il calendario annuale, sottoporrà all’Amministrazione Comunale entro il mese di novembre dell’anno precedente, il calendario dell’anno successivo con le date di svolgimento per l’approvazione dello stesso. In particolare in tale occasione il Comune, sentito il proponente, può stabilire:
- l’eventuale temporaneo spostamento del mercatino in altri luoghi o giorni per specifiche esigenze dell’Amministrazione;
 - l’eventuale necessità di anticipazione o posticipazione o annullamento delle date di svolgimento del mercatino nel caso in cui queste vengano a coincidere con festività riconosciute a tutti gli effetti di legge.
- 3.3. Sentito il proponente, il calendario potrà subire ulteriori modifiche o aggiornamenti nel corso dell’anno nei seguenti casi:
- eventuale necessità di spostamento o annullamento della data del mercatino emersa per coincidenza con manifestazioni o eventi;
 - motivi di interesse pubblico emersi nel corso dell’anno (lavori pubblici, interventi edilizi, ecc.).
- 3.4. Nel caso in cui il mercatino non abbia potuto avere svolgimento, nemmeno parziale, a causa di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, lo stesso potrà essere eventualmente recuperato in altra giornata da concordarsi tra il proponente e l’Amministrazione Comunale.

4. Orari di svolgimento

4.1. Il mercatino ha svolgimento dalle ore 8,00 alle ore 18,00.

4.2. L'orario di ingresso al Foro Boario per i venditori occasionali partecipanti al mercatino è il seguente: dalle ore 6,00 alle ore 7,45.

5. Esclusività del mercatino

5.1. Il mercatino di norma non si svolge in abbinamento ad altre forme mercatali o manifestazioni fieristiche o ad altri eventi di varia natura ma ha svolgimento in modo autonomo.

6. Specializzazione del mercatino

6.1. Il mercatino ha come specializzazione quella del collezionismo, dell'usato, dell'antiquariato minore, vintage, modernariato, modellismo. I beni oggetto di vendita o di scambio sono di proprietà dei venditori occasionali partecipanti allo stesso, proprietà legalmente acquisita nelle forme previste dall'ordinamento civile, e come tali, entrati a far parte della propria sfera personale.

6.2. Sono ammessi i seguenti articoli: Oggettistica di antiquariato minore e usato, Mobili, Tavoli, Sedie, Quadri, Biancheria per la casa, ecc., Oggettistica rustica, Cavatappi, Macinini da caffè, ecc, Oggettistica vintage e di modernariato, Lampade, Radio, Ceramiche, Vasellame, Targhe pubblicitarie, Bronzi, ecc., Articoli di ferramenta, Oggettistica per scrittura, Stampe, Penne, Inchiostri, Mappamondi, ecc., Fumetti, Libri, Cartaceo in generale, Cartoline, Francobolli, Monete, ecc., Soprammobili, Modellismo statico e dinamico, Modellismo ferrotranviario, Giocattoli d'epoca e usati, Dischi, Apparecchi per la musica quali: giradischi, mangiadischi, Orologi, Bigiotteria vintage, Beni realizzati dagli operatori mediante la propria abilità, ecc. (Abbigliamento ed accessori non possono superare il 30% della merce esposta).

6.3. Non è ammessa la vendita dei beni appartenenti al settore merceologico alimentare, delle proprie opere d'arte nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo e dei seguenti articoli: Telefonia cellulare nuova, Bigiotteria nuova, Attrezzature da lavoro ed elettriche nuove, Materiale nuovo e usato per p.c., Oggettistica etnica, Beni nuovi in genere.

7. Numero degli espositori

7.1. Il numero degli espositori va da un numero minimo di 30 ad un massimo di 150.

8. Forme di pubblicità

8.1. Il proponente utilizza le seguenti forme pubblicitarie per promuovere il mercatino: manifesti, locandine, volantini, riviste del settore e giornali locali, Facebook, canali internet.

9. Modalità di accesso ai mercatini

- 9.1. Il venditore occasionale, per poter partecipare al mercatino, deve, entro l'orario di inizio del mercatino, presentare al proponente apposita manifestazione di interesse, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Regione Piemonte, nella quale dovrà indicare le categorie dei beni che intende porre in vendita.
- 9.2. Il proponente si impegna a comunicare al richiedente, nelle forme ritenute opportune, l'ammissione al mercatino o l'eventuale esclusione.
- 9.3. Per ogni singola partecipazione al mercatino il venditore occasionale dovrà predisporre un elenco dei beni posti in vendita, suddivisi per categoria e numerati.
- 9.4. All'interno di ogni specifica categoria andranno indicati i relativi beni. La numerazione può essere effettuata unitamente per una pluralità di beni omogenei.
- 9.5. L'elenco dei beni posti in vendita è timbrato, datato e firmato dal proponente, per ogni singola partecipazione al mercatino entro le ore 12,00.
- 9.6. Non è possibile porre in vendita beni non presenti nell'elenco timbrato, al contrario l'elenco può contenere beni che non saranno posti in vendita il giorno del mercatino.
- 9.7. Il venditore occasionale deve disporre dell'apposito tesserino il quale verrà vidimato contestualmente all'elenco, mediante apposizione di timbro recante data e firma.
- 9.8. Coloro che non hanno adempiuto alle suddette formalità non possono partecipare al mercatino.

10. Criteri di assegnazione degli spazi

- 10.1. Gli spazi vengono assegnati in base all'anzianità di presenze effettuate. In caso di nuovi espositori farà fede la data di presentazione della manifestazione di interesse a partecipare al mercatino.

11. Obblighi e divieti per i venditori occasionali

- 11.1. Non possono essere posti in vendita:

- beni il cui prezzo di vendita superi il valore di centocinquanta euro
- beni non presenti nell'elenco di cui al punto 9.3
- beni appartenenti al settore merceologico alimentare.

- 11.2. Al mercatino possono partecipare gli operatori professionali, in qualità di privati e non come impresa, a titolo di venditori occasionali, purché non vendano beni oggetto della propria attività professionale.

- 11.3. Ai venditori occasionali è fatto obbligo di essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercatino. Essi non possono farsi sostituire da altri soggetti.

11.4 I venditori occasionali devono esporre in modo ben visibile il tesserino al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo.

11.5 L'elenco dei beni posti in vendita deve essere conservato dal venditore, unitamente alla copia della domanda di rilascio del tesserino e i relativi allegati (autocertificazione dei requisiti e la dichiarazione). Tale documentazione deve essere esibita agli organi di vigilanza in caso di controllo.

11.6 I venditori occasionali devono esporre il prezzo dei beni posti in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza. Il prezzo dei beni posti in vendita potrà essere esposto unitariamente per una pluralità di beni omogenei.

11.7 Inoltre i venditori occasionali sono tenuti a:

- osservare le disposizioni eventualmente dettate dall'Associazione Turistica Sportiva Dilettantistica Pro Loco di Borgomanero (soggetto proponente) e quelle eventualmente dettate dall'Amministrazione Comunale. Le operazioni di carico e scarico devono essere svolte nel minor tempo possibile, in ogni caso devono avere termine entro le ore 8,00 (orario di inizio del mercatino) senza disturbare con merci e automezzi il transito degli espositori. All'interno dell' "area del Foro Boario" potranno accedere solo mezzi di portata pari o inferiore a 35 q.
- osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione Comunale
- lasciare pulito lo spazio occupato
- non danneggiare le strutture presenti nell'area del Foro Boario
- rispettare le norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali e contributive, nonché quelle di tutela del territorio e del patrimonio culturale e del paesaggio e ambientali
- tenere durante lo svolgimento del mercatino un comportamento dignitoso e corretto.

12. Obblighi e divieti per il soggetto proponente

12.1 Il soggetto proponente è tenuto ad esercitare le attività amministrative e gestionali secondo criteri di competenza, indipendenza, imparzialità e terzietà e a segnalare tempestivamente agli organi di controllo e al Comune eventuali irregolarità connesse alla violazione delle disposizioni di cui alla normativa regionale recepite dal presente progetto.

12.2 Al soggetto proponente spetta il compito di ricevere le manifestazioni di interesse (predisposte sull'apposita modulistica approvata dalla Regione), che dovranno essere fatte pervenire da parte dei venditori occasionali che intendono partecipare al mercatino con le seguenti modalità:

-tramite e-mail

-via telefono

-in formato cartaceo,

entro il termine previsto al precedente punto 9.1.

12.3 Il proponente si impegna a comunicare al richiedente, entro il termine previsto al precedente punto 9.1, tramite e-mail, via telefono o con informativa cartacea l'ammissione al mercatino o l'eventuale esclusione ed a far pervenire allo stesso l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

12.4 Durante lo svolgimento di ogni edizione del mercatino il soggetto proponente procederà entro le ore 12.00 a validare i tesserini dei venditori occasionali mediante apposizione di timbro con data e firma e a timbrare, con le medesime modalità l'elenco dei beni posti in vendita.

12.5 Il soggetto proponente trasmette al Comune, entro i due giorni successivi alla singola partecipazione al mercatino, file contenute tutti i dati relativi ai soggetti partecipanti allo stesso (data di partecipazione, anno di partecipazione, cognome partecipante, nome partecipante, codice fiscale partecipante, numero tesserino partecipante, data di rilascio tesserino partecipante, Comune di rilascio tesserino), affinché il Comune possa comunicarli alla Direzione Regionale competente tramite il "Portale delle rilevazioni degli Enti Locali" entro il termine previsto dalla normativa.

13. Competenze in capo al Comune

13.1 Permangono in capo al Comune:

- il rilascio e il ritiro dei tesserini
- l'approvazione del mercatino
- la comunicazione, entro il termine previsto dalla normativa, alla Direzione regionale competente tramite il "Portale delle rilevazioni degli enti locali" dei dati relativi ai soggetti partecipanti ad ogni singolo mercatino (data di partecipazione, anno di partecipazione, cognome partecipante, nome partecipante, codice fiscale partecipante, numero tesserino partecipante, data di rilascio tesserino partecipante, Comune di rilascio tesserino)
- la fase di accertamento e l'irrogazione delle sanzioni ai soggetti partecipanti
- il controllo sull'attività svolta dal soggetto proponente

E' fatto salvo ogni controllo di competenza, durante lo svolgimento del mercatino, da parte degli organi istituzionalmente preposti.

13.2 Al fine di agevolare il controllo da parte del Comune il soggetto proponente conserva, per tutta la durata del mercatino, mettendolo a disposizione in caso di richiesta, un elenco dei soggetti ammessi a partecipare all'edizione del mercatino.

14. Sanzioni e cause di esclusione

14.1 Ai sensi della L.R. 28/99, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per mendicizia delle dichiarazioni, al venditore occasionale che non rispetti le prescrizioni di cui all'art. 11 ter della legge stessa è impedita la partecipazione ai mercatini sull'intero territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento della violazione. Il termine di decorrenza del triennio è indicato nell'atto di revoca del tesserino da parte del Comune di rilascio.

14.2 Sono pertanto soggette alle sanzioni di cui al precedente comma le seguenti violazioni:

- partecipazione al mercatino in assenza del tesserino o in assenza della vidimazione dello stesso
- essere in possesso di altro tesserino rilasciato nell'ambito regionale
- non essere personalmente presenti per tutta la durata della manifestazione nel posteggio assegnato
- cessione del proprio tesserino ad altri soggetti
- mancata esposizione del tesserino al pubblico e agli organi della vigilanza
- vendita di beni per importo eccedente € 150,00
- vendita di beni non rientranti nella propria sfera personale o collezionati
- vendita di beni appartenenti al settore alimentare
- vendita di beni oggetto della propria attività professionale (per gli operatori professionali che partecipano in qualità di privati)
- mancata predisposizione dell'elenco dei beni posti in vendita per ogni singola partecipazione, suddivisi per categoria e numerati
- vendita di beni non rientranti nell'elenco dei beni di cui sopra
- mancata esibizione della dichiarazione attestante la propria condizione di venditore occasionale
- mancata esposizione del prezzo di vendita di ogni bene posto in vendita mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza
- non essere in possesso o aver perso i requisiti di onorabilità di cui all'art. 71 del D.lgs 59/2010.

14.3 Costituiscono invece cause di esclusione dal mercatino per n. 2 edizioni le violazioni al precedente punto 11.7.

15. Norme finali

15.1 Copia del presente progetto, approvato dall'Amministrazione Comunale con apposita delibera, verrà rilasciata ad ogni venditore occasionale partecipante al mercatino.